



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena




Una questione di Legalità Vol. 2

*a cura di Vitantonio Lippolis
Coordinatore delle Aree di vigilanza*

Servizi ispettivi
MLPS

Servizi ispettivi
INPS

Servizi ispettivi
INAIL



Agenzia Unica per le Ispezioni del lavoro
«**Ispettorato Nazionale del Lavoro**»

(D.Lgs. n. 149/2015)

Bilancio 2017 attività di vigilanza INL

L'azione del personale ispettivo si è svolta essenzialmente lungo due direttrici:

- **Il contrasto al lavoro nero/irregolare** *(fenomeno divenuto ormai tradizionale nonché sempre connotato da particolare evidenza ed allarme sociale);*
- **L'indagine sui processi di irregolare esternalizzazione del lavoro** *(fenomeno improntato a maggiore complessità, trattandosi di fattispecie trilaterali caratterizzate da una scissione fra il soggetto che rivesta formalmente la qualifica di datore di lavoro ed il soggetto che utilizzi effettivamente la prestazione lavorativa).*



Utilizzo distorto delle esternalizzazioni produttive

Finalità: generare illeciti profitti attraverso condotte di evasione/elusione retributiva, contributiva e fiscale;

Modalità: sofisticazione di alcuni istituti giuridici nati con altre finalità;


Effetti: realizzazione di fattispecie sempre più affinate di lavoro irregolare, come:

- Inquadramenti di lavoratori non regolari;
- Svolgimento di attività lavorativa in condizioni di reiterata violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza;
- Fenomeni fittizi di decentramento produttivo (*anche all'estero*);


L'APPALTO

Art. 1655 c.c.: L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

**Art. 29
D.Lgs. n. 276/03**



Il contratto di appalto, si distingue dalla somministrazione per l'organizzazione dei mezzi e per l'esercizio, da parte dell'appaltatore genuino, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto



CRITERI DISTINTIVI

- 1) Organizzazione di mezzi, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;
- 2) Esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
- 3) Assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio d'impresa.

Appalto illecito regime sanzionatorio

In assenza degli elementi sostanziali e formali dell'appalto, si configura un'ipotesi di **somministrazione abusiva** a carico dello pseudo appaltatore, ed una conseguente **utilizzazione illecita** a carico dello pseudo committente.

Conseguenza civilistica

Il lavoratore interessato può richiedere, mediante ricorso giudiziale ex art. 414 c.p.c., la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.

(Art. 29,co. 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003)

Appalto Illecito

Regime sanzionatorio post depenalizzazione

Condotta punita:

- Appalto privo dei requisiti previsti dall'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003;

Destinatari: pseudo-committente e pseudo-appaltatore;

Sanzione amministrativa:

- 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione (*violazione non diffidabile ex art. 13, D.Lgs. 124/2004*);
- La sanzione applicata non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.

Sanzione penale:

- Nel caso di accertato sfruttamento di minori si applica la pena dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda aumentata fino a € 300/giorno/lavoratore;

(Art. 18, co. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003; Art. 1, co. 1 e 6, D.Lgs. n. 8/2016)





Appalto Fraudolento

Regime sanzionatorio

Condotta punita:

- Appalto privo dei requisiti previsti dall'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003 posto in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore;

Destinatari: pseudo-committente e pseudo-appaltatore;

Sanzione penale (contravvenzione):

- Ferme restando le sanzioni previste in caso di appalto illecito, somministratore e utilizzatore sono puniti con un'ammenda di € 20 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione *(violazione prescrivibile ex art. 15, D.Lgs. 124/2004).*
- Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.



(Art. 28, D.Lgs. n. 276/2003 – abrogato ex art. 55, D.Lgs. n. 81/2015)

Cos'è il caporalato

E' un triste fenomeno, storicamente presente in agricoltura (ma non solo), che si concretizza nelle seguenti condotte delittuose:

- da un lato quella del **caporale**, che recluta i lavoratori e li colloca presso il datore di lavoro;
- dall'altro quella del **datore di lavoro/utilizzatore**, che si approfitta dello stato di bisogno per sfruttare i lavoratori sottopagandoli dopo averli sottoposti a condizioni di lavoro particolarmente faticose.

È frequente, specie nel settore agricolo, che il caporale non si limiti solo al reclutamento dei c.d. braccianti, ma si occupi quotidianamente anche di raggrupparli e di condurli sui luoghi di lavoro, di alloggiarli in specifiche strutture, ma a volte, sempre il caporale, esige da questi lavoratori pure una quota parte della paga.



Elementi del Reato di Caporalato

Elemento oggettivo
(*indici di sfruttamento*):

- Retributivo;
- Tempi di lavoro;
- Sicurezza e igiene;
- Abuso e degrado;

Elemento soggettivo

- Approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore

Caporalato

(nuovo art. 603-bis C.p.)

Condotte delittuose

- a) Il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (*attività di intermediazione illecita svolta dal c.d. caporale*);
- b) L'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (*svolta anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra*).



(nuovo art. 603-bis C.p.)

Conseguenze sanzionatorie

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il contravventore è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato;**

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato



(nuovo art. 603-bis C.p.)

Protocollo sul Caporalato promosso da ITL Mo

Finalità:


- Realizzare un sistema interforze più unitario per il contrasto al fenomeno del caporalato;
- Acquisire dall'A.G. istruzioni operative sull'individuazione degli indici del reato;



Principali attori: ITL Mo, Prefettura, Procura della Repubblica, INPS, INAIL, SPSAL dell'Ausl Mo, A.d.E., G.d.F., Polizia di Stato, Carabinieri.

Responsabilità solidale

Estensione al contratto di subfornitura

- 
- “(…) *la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.*”
 - “(…) *le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto.*”
 - Da tali argomentazioni la Corte ne fa discendere che “(…) *la norma denunciata (art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/03, n.d.r.) è, pertanto, interpretabile – e va correttamente, dunque, interpretata – in modo costituzionalmente adeguato e coerente agli evocati parametri di riferimento: nel senso, appunto, che **il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.***”

Contrasto alle Cooperative Spurie

- ✓ Fermo restando l'applicabilità dell'art. 2638 c.c. relativo all'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, viene previsto che **gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettino finalità mutualistiche saranno cancellati dall'albo nazionale degli enti cooperativi.**
- ✓ Gli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'art. 2545 *octies* c.c. (*attinente la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente*) **saranno soggetti a una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto.**
- ✓ **Lo scioglimento di un ente cooperativo dovrà essere comunicato entro 30 gg. dal MISE all'A.d.E.**
- ✓ Tramite modifica dell'art. 2542 c.c. viene previsto che **l'organo amministrativo delle cooperative deve essere obbligatoriamente formato da almeno 3 soggetti.** Si obbligano così anche le cooperative costituite in forma di Srl (per limiti dimensionali o patrimoniali) ad adottare la disciplina prevista per le Spa e ad istituire pertanto un vero e proprio consiglio di amministrazione, composto almeno da 3 soggetti sempre scelti a maggioranza tra i soci.
- ✓ **La durata della nomina per ogni amministratore non può essere superiore ai tre anni,** ma è possibile la rieleggibilità salvo diversa previsione dello statuto. Tale obbligo decorre dal 1° gennaio 2018 e non c'è disciplina transitoria.
- ✓ Per quanto riguarda la gestione commissariale, fermo restando quanto previsto dell'art. 2545 *sexiesdecies* c.c., è stato previsto che **qualora vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, potrà nominare un commissario ad acta** che si sostituirà agli organi amministrativi dell'Ente, limitatamente però al compimento degli specifici adempimenti indicati. Tale commissario potrà essere scelto anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario.





Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena

Attività ispettiva 2017
Settore della cooperazione

Principali settori di intervento

- Industria alimentare (*lavorazione carni*)
- Ind. metalmeccanica;
- Servizi;
- Edilizia;



(Fonte: Vigilanza ITL di Modena anno 2017)

Recupero di contributi e premi evasi principali violazioni

- Somme di denaro corrisposte sotto la voce “indennità di trasferta” o “indennità chilometriche” (*per trasferte e missioni mai effettuate dai lavoratori*);
- Festività non pagate;
- Recupero di benefici contributivi ex Legge 190/2014 (*Sgravi assunzioni a t.i.*)
- Recupero ANF non corrisposti ai lavoratori;
- Recupero per assenze non retribuite (*art. 1 della Legge 389/1989*);
- Recuperi per indennità di malattia e di infortunio (*comutate in violazione delle previsioni contenute nel CCNL applicato*);
- Utilizzo irregolare della CIG in deroga;
- Omissione premi INAIL per socio amministratore non assicurato;



(Fonte: Vigilanza ITL di Modena anno 2017)

Principali tipologia di violazioni accertate

- Somministrazione illecita di m.o.;
- Tempi di lavoro (*lavoro straordinario, riposo giornaliero, il riposo settimanale e le ferie*);
- Disciplina sul collocamento (*tardive comunicazioni di proroga o trasformazione dei contratti di lavoro, mancata consegna della lettera di assunzione, ecc.*)
- Comunicazione preventiva dei lavoratori intermittenti;
- Distacco transnazionale dei lavoratori (*D.Lgs. n. 136/2016*);
- Infedeli registrazioni dei dati sul LUL;
- Omessa denuncia nominativa assicurati;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (*art. 316-ter C.P.*)
- Truffa ai danni dello Stato (*art. 640-bis C.P.*);
- Caporalato (*art. 603-bis C.P.*)



(Fonte: Vigilanza ITL di Modena anno 2017)

Risultati Attività Ispettiva Sett. Cooperazione

Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017

ITL	COOP. ISPEZIONATE	di cui: COOP. IRREGOLARI	Lavoratori irregolari	di cui "in nero"	Recupero contributi e premi evasi (euro)
Modena	26	25	1371	1	€ 4.631.039

(Fonte: Vigilanza ITL di Modena anno 2017)

GRAZIE
per la vostra attenzione

Vitantonio Lippolis